

COMUNE DI MONGHIDORO

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di **MONGHIDORO** è ente autonomo locale che rappresenta, cura gli interessi e salvaguarda i diritti della propria comunità nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e secondo le leggi statali e regionali e le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Monghidoro nei rapporti con lo Stato, con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia di Bologna e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Monghidoro ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) favorire la diffusione dei servizi sociali infrastrutturali sul territorio, in collaborazione con i privati e le associazioni di volontariato;
 - b) concorrere a determinare un miglioramento armonico della qualità della vita di tutta la popolazione con particolare riferimento alla tutela della vita umana, della persona e della famiglia, alla valorizzazione sociale e della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi, alla garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti, in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - c) favorire la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale, attraverso il concorso dell'iniziativa pubblica e privata, assicurando la tutela psicofisica, le opportunità di arricchimento culturale, l'integrazione sociale ad ogni cittadino in ogni fase della propria esistenza, indipendentemente dalla razza, dalla etnia, dalle idee politiche e religiose di ognuno;
 - d) valorizzare e tutelare le risorse naturali, ambientali, storiche, culturali presenti nel territorio, ridurre l'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutelare la salute dei cittadini e salvaguardare altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità;
 - e) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, in particolare della

piccola impresa e dell'artigianato così largamente diffusi sul territorio comunale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione, incentivandole tramite la consultazione delle associazioni sindacali e di categoria, da attivare sulle grandi questioni programmatiche del Comune;

- f) promuovere l'unione politica ed economica europea aderendo ai principi della carta europea delle autonomie locali al fine di cooperare alla unione europea ed al superamento delle barriere tra popoli e culture;
- g) perseguire, nell'esercizio delle proprie funzioni, gli obiettivi politici e sociali sanciti dalla Costituzione della Repubblica, coordinando la propria attività con la Regione Emilia-Romagna, con la Provincia ed i Comuni, al fine di realizzare un organico sistema delle autonomie. A tal fine opera per:
 - salvaguardare e consolidare i valori di libertà, democrazia e solidarietà, patrimonio della Comunità di Monghidoro
 - promuovere la cultura della pace, mediante opportune iniziative di educazione, cooperazione e informazione;
- h) assicurare, nell'ambito e con i mezzi previsti dalla legge, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
- i) consolidare il principio della collaborazione, partecipando, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge, a forme di cooperazione, raccordo e gemellaggio con altri Comuni, nonché analoghe istituzioni di altri Stati;
- l) garantire, la più ampia informazione della propria attività come presupposto per una effettiva partecipazione con particolare attenzione alle frazioni, in quanto più decentrate dalla sede del Comune.

Art. 3

Programmazione

1. Il Comune esercita le proprie funzioni e realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati raggiunti in termini di benefici per la propria comunità.
2. Il Comune, nell'ambito del proprio ruolo e all'interno dei propri settori di intervento, partecipa e concorre alla determinazione delle scelte, obiettivi, piani e programmi della Regione, della Provincia e dello Stato. Provvede inoltre, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione per ciascun obiettivo, acquisendo il contributo e l'apporto della partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni, enti e associazioni operanti nel proprio territorio.
3. I principi della collaborazione, della cooperazione e sussidiarietà sono assunti dal Comune come metodo ordinatore per l'esercizio delle proprie funzioni e della propria attività nell'ambito della programmazione coordinata tra Regione, Provincia, gli altri enti territoriali e nei rapporti con i cittadini e le loro associazioni.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. Il territorio comunale comprende, oltre Monghidoro Capoluogo, le frazioni di Piamaggio, Campeggio, Frassineta, Vergiano, storicamente riconosciute dal Comune.
2. La sede principale del Comune è in Monghidoro Capoluogo Via Matteotti 1 dove sono collocati gli uffici comunali, ove siede il Sindaco ed ove si riuniscono la Giunta ed il Consiglio Comunale.
3. La Giunta ed il Consiglio, in casi del tutto eccezionali, potranno riunirsi in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La circoscrizione territoriale del Comune, può essere modificata con legge della Regione a condizione che la popolazione sia sentita ed esprima al riguardo la propria volontà mediante referendum o altre

forme di consultazione.

Art. 5

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario Comunale, o suo delegato, cura l'affissione degli atti avvalendosi degli uffici e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Gli atti per i quali la legge non prescrive espressamente il periodo di pubblicazione devono rimanere affissi all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma in azzurro, al braccio vestito di rosso, con la mano di carnagione, tenente il ramoscello di quercia, posto in palo, di verde, munito di cinque foglie, due per parte, la quinta centrale sulla sommità dello stesso, ghiandifero di due, una e una, d'oro, alternanti le foglie laterali; al capo d'oro, caricato dall'aquila di nero, coronata con corona all'antica di tre punte visibili, dello stesso. Ornamenti esteriori da Comune come da Decreto del Presidente della Repubblica del 27.04.1994.
2. Il Gonfalone è un drappo partito di verde e di rosso, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'Asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono vietati per fini non istituzionali e per manifestazioni e/o cerimonie non rivestenti carattere di particolare solennità e valore per la collettività locale.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

GLI ORGANI

Art. 7

Norme generali

1. Sono organi istituzionali di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale sono organi istituzionali elettivi e durano in carica cinque anni.
3. La Giunta è nominata dal Sindaco.
4. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
5. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi istituzionali, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Art. 8

Pari opportunità

1. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, deve essere assicurata in seno alla Giunta Comunale e negli altri organi collegiali del Comune, negli enti, aziende, istituzioni da esso dipendente, la presenza di entrambi i sessi.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Elezione del Consiglio Comunale

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, i requisiti di compatibilità ed eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I Consiglieri Comunali durano in carica sino all'elezione dei nuovi Consiglieri, limitandosi tuttavia, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
5. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
6. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Sindaco.

Art. 10

Competenza del Consiglio Comunale

A) Funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Stabilisce la programmazione generale dell'ente e adotta gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti con l'esclusione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione del comune a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - j) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti

espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- k) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
 - l) Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
 - m) Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque nel rispetto dell'art. 175 del D.Lgs 18.08.2000 n 267.
4. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
 5. Il Consiglio può altresì incaricare, con compiti di istruttoria, singoli Consiglieri, a riferire su determinati temi che esigono indagini ed esami speciali.

B) Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto, per le attività:
 - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
3. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al comma 1 con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.
4. Viene istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti e le modalità previsti dal Regolamento di contabilità.
5. L'Organo di Revisione adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base a essi eventuali proposte;
 - d) partecipando alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale adotta, a maggioranza assoluta dei voti, il regolamento disciplinante il suo funzionamento.
2. Gli avvisi di convocazione devono pervenire, almeno tre giorni prima della seduta, al Consigliere nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio. In caso d'urgenza la consegna dovrà avere luogo almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
3. La riunione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, fatto salvo il caso in cui sia previsto dalla legge o dal presente statuto un quorum diverso; in seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.
4. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale sono validamente assunte qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, tranne i casi in cui la legge e il presente statuto non dispongano altrimenti.
5. Per maggioranza dei presenti si intende la metà più uno dei consiglieri presenti. Si considerano presenti anche gli astenuti.
6. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo e comunque nel periodo che intercorre tra il terzo e il sesto mese antecedente la scadenza del mandato elettorale, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Prerogative e compiti dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto e sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione o abbiano espresso motivato voto di astensione, oppure che abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voto sono esercitate dal più anziano di età.

3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del Consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.
4. Le dimissioni dalla carica dei Consiglieri sono indirizzate al Consiglio Comunale, sono assunte immediatamente al protocollo e diventano irrevocabili. Il Consiglio provvede alla surrogazione, nei termini fissati dalla legge.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, ha diritto di:
 - a) esercitare il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e interpellanze;
 - c) chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, 2° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267;
7. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento del diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere.

Art. 15

Commissioni Consiliari, extra Consiliari o miste

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per l'esercizio delle proprie funzioni e per fini di controllo, di indagine, di inchiesta e di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il Consiglio Comunale può altresì istituire Commissioni extra consiliari o miste aventi natura propositiva o consultiva sulle attività del Consiglio Comunale.
3. Il numero, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con l'apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 16

Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da un numero massimo di quattro assessori.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale.
3. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco fra i componenti del Consiglio Comunale o fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio e possono intervenire nella discussione senza diritto di voto.
5. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado con il Sindaco.

Art. 17

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1° e 2° D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco o dei Responsabili di Area o del Segretario Comunale; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari e definitivi di opere pubbliche salvo che la legge non disponga altrimenti;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
 - f) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del Responsabile del Servizio interessato;
 - g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) provvede in materia di diritti reali diversi da quelli di cui all'lettera l) dell'art. 42 del T.U. 267/2000;

- k) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- l) approva il PEG su proposta del direttore generale, ove nominato;
- m) autorizza la resistenza in giudizio nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.

Art. 18

Esercizio delle funzioni

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare tenuto conto delle proposte dei singoli Assessori. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano per età.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Possono esercitare, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Art. 19

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. La Giunta rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Le funzioni del Sindaco, vengono svolte dal Vice Sindaco.
2. Nel caso di presentazione da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, di una mozione di sfiducia motivata nei confronti dell'intera Giunta, il Sindaco, non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, convoca l'adunanza del Consiglio Comunale nella quale la stessa viene discussa.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
4. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 20

Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessori per altra causa, sono iscritte all'o.d.g. e comunicate al Consiglio Comunale nella prima adunanza. Il Consiglio prende atto della sostituzione operata dal Sindaco.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e nominando il sostituto. La comunicazione della revoca e della surrogazione sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima adunanza.

Art. 21

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
2. In caso di astensione obbligatoria del Segretario, le relative funzioni vengono svolte dall'Assessore più

giovane di età.

3. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune, progettisti, consulenti e chiunque altro il Sindaco ritenga utile ascoltare nell'interesse dell'Ente.
4. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l'Organo di Revisione Contabile ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, società ed istituzioni.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 22

Funzioni

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale con il sistema maggioritario ed è membro del Consiglio Comunale unitamente ai Consiglieri assegnati per legge.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco provvede alla nomina della Giunta e, al suo interno, del Vice Sindaco e successivamente convoca il Consiglio Comunale per la convalida degli eletti entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione e per gli adempimenti di cui all'art. 41 1° e 2° comma del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
5. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed Ufficiale del Governo.
6. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi (art. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267), dal presente Statuto e dai Regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
7. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale e ai responsabili di settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Art. 23

Competenze

1. Il Sindaco quale Organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
 - a) presenta al Consiglio le linee programmatiche di mandato, sentita la Giunta, entro il termine di cui al precedente art. 12;
 - b) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti;
 - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - d) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo, e lo revoca, previa deliberazione della Giunta Comunale per gravi violazioni dei doveri d'ufficio;
 - e) nomina i Responsabili dei settori e/o area, attribuisce e definisce gli incarichi a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzioni direttive ovvero incarichi fiduciari secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 18.08.2000 n 267;
 - f) ha la rappresentanza generale dell'Amministrazione Comunale e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente in base a una delega anche a valenza generale rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato; quest'ultimo promuove e resiste alle liti adottando allo scopo, apposita determinazione con la quale assegna l'incarico al

patrocinatore dell'Ente. La Giunta può formulare indirizzi di natura generale o per specifiche materie da trattare, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nonché in relazione al conferimento del patrocinio legale.

- g) ha la direzione unitaria e il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune;
 - h) coordina e stimola l'attività dei singoli Assessori;
 - i) può sospendere l'adozione di atti specifici emanati dai singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - j) promuove il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti sul territorio, sia nella forma di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con diverse iniziative per concludere accordi di programma;
 - k) convoca i comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - l) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - m) vigila a che il Segretario Comunale ed i responsabili dei settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da essi impartite;
 - n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, artigianali, dei servizi pubblici e dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i Responsabili territorialmente competenti, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti;
 - o) al fine di coordinare gli interventi del Comune a favore delle persone handicappate ai sensi dell'art. 40 comma 1 della legge 5.2.1992 n. 104, convoca periodicamente una conferenza dei responsabili dei servizi sociali e sanitari educativi e del tempo libero operanti nell'ambito comunale onde verificare l'efficacia del loro operato e valutarne le possibilità di miglioramento;
 - p) esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - q) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti ai sensi del 5 comma dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
 - r) adotta provvedimenti in materia di ricorsi avverso l'erogazione di sanzioni amministrative per illeciti depenalizzati, secondo le vigenti disposizioni di legge: (artt. 17 e 18 L 689/81).
2. Quale titolare di attribuzioni di vigilanza:
- a) sovrintende al corpo di polizia municipale;
 - b) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - c) promuove indagini e verifiche amministrative sulla attività del Comune;
 - d) collabora con l'Organo di Revisione Contabile del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle Istituzioni.

Art. 24

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio Comunale.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco: in tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

Art. 25

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco tra i membri della Giunta per sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età anagrafica.

Art. 26

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha potere di delega generale delle proprie competenze e attribuzioni al Vice Sindaco, fatta eccezione per gli atti attribuiti dalla legge alla sua esclusiva e personale competenza.
2. Il Sindaco delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni ai singoli Assessori.
3. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere data comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 27

La valorizzazione e la promozione della partecipazione

1. Il Comune promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 28

La partecipazione dei cittadini in libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative e di volontariato dagli stessi costituiti, è realizzata e valorizzata nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo comma 3.
2. Le libere associazioni assumono rilevanza e possono costituire un punto di riferimento per i rapporti continuativi con il Comune in relazione alla loro rappresentatività, con riferimento al numero dei soci, in rapporto al campo di intervento, alla loro organizzazione, che deve essere di adeguata consistenza, all'assenza di scopo di lucro, ed al tempo minimo di esistenza, che non potrà essere di durata inferiore ad un anno.
3. Il Comune, sulla base del regolamento per la istituzione dell'albo delle libere associazioni, registra in apposito albo, previa istanza degli interessati, effettuata mediante specifica domanda accompagnata, dallo Statuto e dall'atto costitutivo, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda devono essere indicate le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
4. Le Associazioni o Gruppi o Comitati ed Enti simili che non avessero provveduto a redigere il loro statuto o atto costitutivo potranno essere iscritte all'albo presentando copia di affiliazione ad enti riconosciuti a livello nazionale.
5. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire, oltre che nel modo di cui al presente articolo, mediante la concessione di sovvenzioni o contributi in denaro e/o in natura subordinata al rispetto dei criteri previsti nell'apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 29

Organismi di partecipazione

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di favorire la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale per garantire, nel rispetto delle responsabilità istituzionali degli organi dell'Ente, la rappresentazione degli interessi collettivi.
2. L'individuazione degli organismi da promuovere dovrà avvenire assumendo a base l'interesse diretto e le legittime istanze della popolazione, colte mediante un'attenta analisi dei bisogni collettivi che maggiormente necessitano di protezione.

3. In particolare il Comune promuove gli organismi associativi, cooperativi e del volontariato come referenti dell'Amministrazione Comunale, nelle frazioni, per i settori dell'attività comunale rivolta ai giovani, alla popolazione anziana, ai minori, agli handicappati, agli immigrati ed emigrati, alle problematiche ambientali, alla tutela della natura, alla promozione di attività culturali, scolastiche, sportive, nonché alla tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi.
4. La composizione degli organismi di partecipazione può prevedere la presenza delle associazioni preesistenti, già riconosciute e operanti nel Comune o in parti di esso o in un determinato settore di attività, la rappresentanza dei partiti o dei movimenti politici, nonché la presenza di competenze specifiche, di forze culturali sociali presenti nel territorio, momenti aggregativi di utenti di particolari servizi pubblici, organizzazioni di consumatori e di produttori.
5. Possono essere istituite consulte e conferenze di programma secondo le modalità definite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio aventi il compito di esprimere pareri su questioni ad esse sottoposte dagli organi del Comune.

Art. 30

Modalità di partecipazione

1. Le libere forme associative e gli organismi di partecipazione hanno la possibilità di avanzare proposte, chiedere emendamenti o modifiche di atti amministrativi, sollecitare risposte, suggerire l'eventuale sospensione di procedimenti amministrativi.
2. In merito gli organi elettivi competenti hanno l'obbligo di pronunciarsi secondo modalità e termini fissati da norme regolamentari.

Art. 31

Diritti delle associazioni ed incentivazione

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'Ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. Gli eventuali pareri devono pervenire all'Ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 15 giorni.
4. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
5. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
6. La modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito Regolamento per la concessione di finanziamenti, benefici economici ed agevolazioni varie ad Enti pubblici e soggetti privati.
7. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato secondo le modalità dell'apposito Regolamento per la istituzione dell'Albo delle Libere Associazioni.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 32

Le istanze

1. Le istanze consistono in interrogazioni presentate per iscritto al Sindaco per conoscere la veridicità o meno di un fatto e lo stato di attuazione di eventuali risoluzioni intorno ad una determinata questione.
2. Possono essere presentate da soggetti singoli o da Associazioni, Comitati o soggetti collettivi in genere.
3. Qualunque istanza deve essere regolarmente sottoscritta dall'istante o dagli istanti
4. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, dal Segretario Comunale o dal Responsabile del procedimento, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 33

Le petizioni

1. Le petizioni sono dirette a sollecitare e/o ad attivare l'intervento dell'Amministrazione Comunale su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Le petizioni debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara indicazione delle proprie generalità, a pena di inammissibilità, da almeno 50 cittadini iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono presentate e che abbiano superato il 18° anno di età. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni, in merito all'esito della petizione medesima. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in relazione ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente, entro tale termine, l'eventuale inammissibilità.
3. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della petizione, il Sindaco ha l'obbligo di sottoporla all'attenzione della Giunta o del Consiglio Comunale a seconda della materia trattata.
4. In caso di ammissibilità della petizione, la risposta dovrà, altresì, indicare i tempi massimi, entro i quali l'Amministrazione Comunale intende adottare i provvedimenti conseguenti.
5. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche essere sentito il rappresentante dei firmatari.
6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i sottoscrittori della petizione si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto dell'eventuale provvedimento per cui è stata promossa la petizione stessa.

Art. 34

Le proposte

1. Le proposte sono dirette a richiedere l'adozione di determinati atti amministrativi ai competenti organi comunali. Ai fini della loro ammissibilità tali proposte devono essere sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo.
2. Sono presentate al Sindaco per iscritto, in forma esclusivamente collettiva e debbono essere sottoscritte, a fianco della chiara indicazione delle proprie generalità, a pena di inammissibilità, da almeno 100 cittadini iscritti nel registro della popolazione del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello nel quale le stesse vengono presentate e che abbiano superato il 18 anno di età.

3. Le stesse dovranno indicare il nome del soggetto referente, cui inviare le comunicazioni, in merito all'esito delle proposte medesime. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco ne accerta l'ammissibilità in relazione ai suoi elementi essenziali, comunicando al Referente, entro tale termine, l'eventuale inammissibilità.
4. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta, il Sindaco, acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 della legge 267/2000, ha l'obbligo di inserirlo all'ordine del giorno della Giunta Comunale o del Consiglio a seconda della materia trattata.
5. Nel corso della trattazione dell'oggetto, potrà anche essere sentito il rappresentante dei firmatari.
6. Tra l'Amministrazione Comunale ed i proponenti si potrà sempre giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa la proposta.

Art. 35

Disciplina delle istanze, petizioni e proposte

1. Le istanze, le petizioni e le proposte non saranno ritenute accoglibili, qualora sulla medesima materia siano in corso le procedure per lo svolgimento di un Referendum.

Art. 36

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento, con il quale tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il 18° anno di età sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il referendum consultivo è indetto su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta.

Art. 37

Materie escluse

1. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli di Aziende Speciali nonché il Regolamento del Consiglio Comunale;
 - b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - c) piani di sviluppo della rete commerciale e produttiva, piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) designazione e nomine di rappresentanti comunali;
 - e) attività amministrativa di mera esecuzione di disposizioni statali o regionali o soggetta a termini perentori di legge ovvero derivante dall'applicazione della normativa scaturente dai Contratti Collettivi di Lavoro dei dipendenti negli Enti Locali (bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, conti consuntivi, provvedimenti di determinazione dello stato giuridico ed economico del personale dipendente);
2. Non è ammissibile, inoltre, un quesito referendario su un uguale oggetto già sottoposto a referendum se non siano decorsi almeno cinque anni dalla precedente consultazione.
3. Non è, parimenti, ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali.

Art. 38

Disciplina dei referendum

1. Per la raccolta delle firme, i promotori iscritti nelle liste elettorali del Comune o componenti del Consiglio Comunale e/o della Giunta in numero non inferiore a 50, che abbiano superato il 18° anno di età, devono produrre al Segretario Comunale istanza, con firme autenticate, contenente il quesito referendario e indicandone il Referente per le successive comunicazioni e notificazioni.
2. La Segreteria Comunale dovrà inviare le richieste pervenute, entro dieci giorni dal loro ricevimento, all'apposita Commissione Tecnica.
3. Tale Commissione è così composta:
 - a) Segretario Comunale;
 - b) Responsabile Ufficio Elettorale Comunale;
 - c) Difensore Civico.
4. Prima di procedere alla raccolta delle firme, i promotori debbono attendere l'esito del giudizio di ammissibilità espresso, con riferimento alla conformità dell'istanza alle materie consentite ed alla regolarità della presentazione della proposta e delle relative sottoscrizioni dalla Commissione Tecnica.
5. Una volta depositati gli atti da parte dei promotori, la Commissione Tecnica avrà a disposizione un mese per l'esame del quesito referendario e per l'emissione del relativo giudizio di ammissibilità, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e contestualmente notificato al referente.
6. In caso di pronuncia di inammissibilità, i promotori, entro dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, possono presentare contro deduzioni alla Commissione Tecnica, la quale dovrà pronunciarsi entro i quindici giorni successivi, assumendo la propria decisione definitiva.
7. La raccolta delle firme dovrà concludersi entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione di ammissibilità.
8. Entro i successivi quindici giorni, la Commissione Tecnica deve verificare la regolarità delle firme dei sottoscrittori e trasmettere gli atti al Sindaco per l'indizione del referendum.
9. Il Sindaco avrà un mese di tempo, decorrente dalla data di trasmissione degli atti da parte della Commissione Tecnica, per la indizione della consultazione, la quale dovrà svolgersi entro i successivi sessanta giorni, fatta esclusione per i mesi di luglio e agosto e per i mesi di aprile, maggio e giugno dell'anno in cui si svolgono le operazioni di voto relative alle elezioni comunali.
10. Le modalità relative alla raccolta ed alla autenticazione delle firme, alla propaganda elettorale, alla presentazione dell'istanza di referendum, al deposito dei quesiti, allo svolgimento delle operazioni di voto ed alla eventuale fornitura di una "carta elettorale" agli aventi titolo, nonché la restante disciplina di dettaglio organizzativa ed operativa, dovranno essere oggetto di apposito Regolamento Comunale.

Art. 39

Efficacia dei referendum

1. La proposta referendaria si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
3. Il Consiglio Comunale, entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
4. Il recepimento delle indicazioni dei soli referendum consultivi deve essere deliberato con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum consultivo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

6. Previo parere della Commissione Tecnica, il Sindaco può procedere alla revoca od alla sospensione del referendum, nel caso di entrata in vigore di una legge che disciplini ex novo la materia oppure qualora sia stato approvato un atto di accoglimento integrale della proposta dei promotori, da partecipare alla cittadinanza.

Art. 40

La consultazione dei cittadini

1. L'Amministrazione Comunale può disporre consultazioni popolari per acquisire, su proposte di provvedimenti che riguardano materia di esclusiva competenza di interesse locale, le valutazioni della collettività.
2. Possono tali forme di consultazione essere estese all'intera popolazione o a parte o a categorie di questa, in relazione all'oggetto della consultazione.
3. Le consultazioni possono essere indette anche per categorie di giovani che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età.
4. La proposta di iniziativa spetta alla Giunta o al Consiglio in base alle relative competenze, attraverso l'adozione di specifico atto deliberativo, o al Sindaco con sua determinazione.
5. La consultazione avviene con le forme e le modalità e gli strumenti più vari di volta in volta ritenuti più idonei, attraverso anche questionari, assemblee pubbliche, indagini per campione, invio di materiali, documenti con richiesta di suggerimenti e pareri ed agevolati anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
6. Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, dovranno essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziata, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione e postulano, quale necessità imprescindibile, il correlativo diritto di accesso e di informazione.
7. Entro il termine non superiore a giorni trenta, l'organo competente, in relazione all'oggetto della consultazione, esamina il risultato e si pronuncia e prende le decisioni conseguenti.

CAPO III

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 41

Diritto all'informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e del Regolamento sui diritti di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. L'Amministrazione Comunale garantisce ai cittadini, nelle forme previste dal Regolamento di accesso dei cittadini alle informazioni ed agli atti e documenti amministrativi, il diritto all'informazione relativa all'attività da essa svolta o concernente dati di cui la stessa sia comunque in possesso, ancorchè si riferiscano ad attività poste in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune, da altri enti, società e organismi vari cui essa partecipa.

Art. 42

Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il Comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge 397/2000:
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

CAPO IV

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. L'Amministrazione Comunale garantisce il diritto dei cittadini, nelle forme previste dal Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi, alla informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.
2. Il Comune è tenuto a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo a coloro ai quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed a coloro che, per legge, debbono intervenire.
3. La comunicazione di cui al precedente comma è estesa ai soggetti individuati o facilmente individuabili diversi dai diretti destinatari ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente onerosa, il Comune provvede mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta determinate.
4. Al procedimento possono intervenire, semprechè dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio, i portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni e Comitati portatori di interessi diffusi.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, semprechè pertinenti all'oggetto del procedimento.
6. Nel corso del procedimento il responsabile del medesimo è tenuto a sentire, anche in pubblico contraddittorio, i soggetti di cui sopra.
7. Il provvedimento finale dovrà menzionare l'avvenuta consultazione così come le motivazioni dell'eventuale rigetto delle osservazioni presentate.
8. Ogni procedimento amministrativo dovrà concludersi mediante l'adozione di idoneo provvedimento entro i termini stabiliti dalla legge o dal Regolamento di disciplina dei procedimenti amministrativi.
9. Con apposito Regolamento si individua l'unità organizzativa responsabile di ogni provvedimento amministrativo.
10. Lo stesso Regolamento provvede altresì ad individuare il responsabile di ciascuna delle suddette unità organizzative nonchè il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale e gli organi a cui spetta valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare, mediante accordi, il contenuto discrezionale del provvedimento finale anzidetto, individuando le modalità, i limiti e le condizioni per l'esercizio di tale potestà.

CAPO V

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 44

Istituzione

1. E' istituito, a norma dell'art. 11 del D.Lgs 18.08.2000 n 267, l'ufficio del Difensore Civico per l'esercizio delle funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale allo scopo di tutelare l'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti comunali, degli altri atti amministrativi nonchè il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

Art. 45

Elezione

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con i voti favorevoli dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra cittadini di provata esperienza, moralità e professionalità, in possesso della laurea in giurisprudenza o in discipline giuridiche amministrative, idonee ad assicurare l'imparzialità, probità, indipendenza e competenza giuridico amministrativa.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere o di aderire ad un accordo con enti locali per l'istituzione associata dell'Ufficio del Difensore Civico. La nomina, l'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo.
3. Il regolamento comunale di attuazione del difensore civico, stabilisce i requisiti di ineleggibilità e incompatibilità.

Art. 46

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore Civico rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore entro il limite massimo di quarantacinque giorni e può essere rieletto.
2. Il Difensore Civico decade per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste nel Regolamento .
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.
4. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, con delibera motivata dal Consiglio, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 47

Rapporti con gli organi deliberanti

1. Il Difensore Civico entro il 31 Marzo di ogni anno presenta al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con la quale, oltre a segnalare le eventuali disfunzioni riscontrate, si formulano proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Oltre alla relazione di cui al precedente comma, il Difensore Civico dovrà relazionare dettagliatamente alla Giunta, informandone contestualmente il capigruppo, su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

Art. 48

Sede e mezzi

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale, nella quale deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
2. Nell'esercizio delle funzioni egli si avvale del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Giunta.

Art. 49

Indennità

1. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità di carica nella misura che sarà stabilita con apposita deliberazione consiliare di nomina.

Art. 50

Modalità di accesso da parte dei cittadini

1. I soggetti che hanno in corso una pratica presso gli uffici del Comune, prima di adire il Difensore Civico, debbono chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica all'ufficio competente. Decorso 30 giorni senza avere ricevuto risposta o, nel caso in cui tale risposta sia giudicata insoddisfacente, potranno richiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico non potrà intervenire:
 - a) su atti di contenuto meramente politico;
 - b) su atti o procedimenti in riferimento ai quali siano già pervenuti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, contabile, civile e tributaria, nonché su fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale;
 - c) su situazioni relative a soggetti legati da rapporto di impiego con l'Amministrazione Comunale al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.
3. Il ricorso al Difensore Civico non pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi di giustizia ordinaria o amministrativa.

CAPO VI

GOVERNO DEI GIOVANI

Art 51

Istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, del Sindaco dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani.

1. Nell'ambito degli istituti di partecipazione e di decentramento sono istituiti il Consiglio Comunale dei Giovani, il Sindaco dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani.
2. A tali organi si applicano, per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capo ed in quanto compatibili, tutte le disposizioni vigenti per il Consiglio Comunale, per il Sindaco e per la Giunta Comunale di Monghidoro.

Art. 52

Il Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani è composto da un numero di Consiglieri pari a quello dei componenti il Consiglio Comunale.
2. I membri del Consiglio Comunale dei Giovani durano in carica due anni e sono eletti direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune.
3. Un apposito regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e detta le norme per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente Capo.

Art. 53

Competenze del Consiglio Comunale dei Giovani

1. Il Consiglio Comunale dei Giovani rappresenta la collettività dei giovani di Monghidoro, determina l'indirizzo e la programmazione delle materie demandate alla sua competenza e vigila al fine di verificare l'esecuzione delle decisioni adottate.
2. Il Consiglio Comunale, nella seduta successiva a quella d'insediamento provvede a determinare le materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.
3. Rientrano necessariamente nella competenza del Consiglio Comunale dei Giovani specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale
 - b) sport
 - c) tempo libero, giochi e rapporti con l'associazionismo
 - d) cultura e spettacolo
 - e) pubblica istruzione
 - f) assistenza ai giovani e agli anziani;
 - g) rapporti con l'UNICEF e l'AIBI (Associazione Amici dei Bambini)
4. Nel bilancio di previsione del Comune viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al Consiglio Comunale dei Giovani.
5. Il Consiglio Comunale dei Giovani esercita funzioni consultive, propositive e di controllo:
 - a) esprime il proprio motivato parere su qualsiasi pratica che gli Organi del Comune, il Segretario o i responsabili di settore ritengano di dover sottoporre alla sua attenzione;
 - b) esercita funzioni propositive nell'ambito delle materie di cui al comma 1, mediante deliberazioni. Ove le stesse non contrastino con disposizioni di legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio dovranno essere recepite con atti dei competenti Organi comunali;
 - c) esercita funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività degli uffici comunali nell'applicazione dei provvedimenti relativi alle materie demandate alla sua competenza.
6. Le sedute del Consiglio Comunale dei Giovani, che si tengono nell'aula consiliare del Comune, sono

- pubbliche ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
 8. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale dei Giovani sono svolte dal Segretario Comunale o da un suo delegato.
 9. Il Consiglio Comunale dei Giovani adotta un apposito regolamento allo scopo di disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 54

Il Sindaco dei Giovani

1. Il Sindaco dei Giovani è eletto direttamente da tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie inferiori del Comune, residenti nel Comune o frequentanti una scuola del Comune, contestualmente all'elezione dei Consiglieri, scegliendo il candidato tra gli alunni frequentanti le scuole medie inferiori del Comune risultando eletto colui che ha riportato il più elevato numero di voti.
2. Il Consigliere che ha riportato più voti, assume le funzioni di Consigliere Anziano del Consiglio Comunale dei Giovani e presiede lo stesso in caso di assenza o impedimento del Sindaco dei Giovani.
3. Non appena eletto e prima di assumere le funzioni, il Sindaco dei Giovani presta formale promessa nelle mani del Sindaco del Comune di bene e fedelmente adempiere ai propri compiti ed ai propri doveri.
4. Il Sindaco dei Giovani nelle cerimonie ufficiali alle quali presenza in tale sua qualità indossa un tricolore.
 1. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco dei Giovani non è, allo scadere del secondo mandato rieleggibile alla medesima carica.

Art. 55

Competenze del Sindaco dei Giovani

1. Il Sindaco dei Giovani rappresenta il Consiglio Comunale dei Giovani ad ogni effetto.
2. Spetta al Sindaco dei Giovani:
 - a) nominare la Giunta Comunale dei Giovani, in conformità a quanto stabilito dai commi 1,2 e 3 del successivo art. 56;
 - b) convocare e presiedere il Consiglio Comunale dei Giovani e la Giunta Comunale dei Giovani, fissando l'o.d.g., determinando la data delle adunanze ed assicurandone il regolare svolgimento; tutelare le prerogative dei consiglieri e degli assessori e garantire l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
 - c) esercitare le funzioni attribuitegli dai regolamenti comunali;
 - d) assumere le iniziative per il controllo e la vigilanza sul funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, per quanto concerne le materie delegate alla competenza del Consiglio Comunale dei Giovani ed alla Giunta Comunale dei Giovani;
 - e) svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune;
 - f) curare i rapporti con le autorità cittadine.
3. Il Sindaco dei Giovani è tenuto a riunire il Consiglio Comunale dei Giovani, in un termine di dieci giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri dei Giovani o il Sindaco del Comune.
4. Il Sindaco dei Giovani si avvale, per lo svolgimento di tutti i propri compiti istituzionali, delle strutture del Comune e della consulenza del Segretario Comunale. Il Sindaco dei Giovani cura che le deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e della Giunta Comunale dei Giovani, nelle materie demandate alla competenza degli stessi, vengano portate ad esecuzione.
5. Il Sindaco dei Giovani riferisce direttamente, con relazione scritta, al Consiglio Comunale nei casi in cui non si sia provveduto a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani o a quelle della Giunta Comunale dei Giovani nelle materie rimesse alla competenza degli stessi.

Art. 56

La Giunta Comunale dei Giovani

1. La Giunta Comunale dei Giovani è composta dal Sindaco dei Giovani, che la presiede, e da un numero di assessori pari alla giunta comunale nominati dal Sindaco dei Giovani.
2. Il Sindaco dei Giovani può scegliere gli Assessori dei Giovani anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio Comunale dei Giovani e che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere dei Giovani.
3. Della nomina dei componenti della Giunta il Sindaco dei Giovani dà comunicazione al Consiglio Comunale dei Giovani nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi

generali relativi al governo dei giovani. Il Consiglio Comunale dei Giovani discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali relativi al governo dei giovani.

4. Non è possibile ricoprire la carica di Assessore dei Giovani per più di due mandati consecutivi.
5. Non possono far parte della Giunta Comunale dei Giovani i parenti fino al terzo grado del Sindaco dei Giovani.
6. Il Comune è tenuto mettere a disposizione del Sindaco e della Giunta dei Giovani idoneo locale all'interno del Palazzo Comunale e a fornire i mezzi e le strutture necessarie per gli adempimenti istituzionali.
7. Tale ufficio costituisce il luogo abituale di lavoro del Sindaco dei Giovani, il quale potrà ricevervi i giovani che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 57

Competenze della Giunta Comunale dei Giovani

1. La Giunta Comunale dei Giovani collabora con il Sindaco dei Giovani ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta Comunale dei Giovani spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale dei Giovani e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvati.
3. La Giunta Comunale dei Giovani compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente al Consiglio Comunale dei Giovani e che non rientrino nelle competenze del Sindaco dei Giovani.
4. La Giunta Comunale dei Giovani svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale dei Giovani.
5. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Giovani riferisce al Consiglio Comunale dei Giovani sulla propria attività.

TITOLO IV
GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 58

La programmazione di bilancio e degli investimenti

1. L'atto che definisce la programmazione di bilancio del Comune è il bilancio di previsione annuale, che deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione. Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. La relazione previsionale e programmatica deve contenere il programma triennale degli investimenti per opere pubbliche riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare in corso d'anno, individuando le risorse e le fonti finanziarie con le quali verranno realizzate. Il bilancio programma l'attività del Comune correlandola alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili allegati, di cui al precedente comma, sono redatti dalla Giunta Comunale. Nella fase di predisposizione del bilancio la Giunta comunica i contenuti, i programmi e gli obiettivi alla competente commissione consiliare, se istituita, affinché quest'ultima esprima in proposito le proprie valutazioni e/o proposte.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti allegati previsti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini di legge e deve osservare i principi di universalità, integrità, annualità, specificazione, unità, pareggio e veridicità.

CAPO II

L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 59

Le risorse per la gestione corrente e per gli investimenti per opere pubbliche

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, e, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina nel rispetto dei limiti di legge, l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, dovrà prevedere sistemi di differenziazione anche in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi, possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
4. L'Ente può acquisire risorse mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per leggi ad altre finalità, per impiegarle nel finanziamento del programma d'investimenti per opere pubbliche del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

CAPO III

LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 60

La gestione del patrimonio

1. Il Sindaco sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali.
2. La Giunta adotta tutti gli atti necessari per assicurare, da parte dei responsabili di settore, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni del Comune.
3. I beni patrimoniali del Comune devono essere dati, di regola, in affitto. Per motivi di pubblico interesse la Giunta può disporre la concessione di beni patrimoniali in comodato od uso gratuito con le modalità stabilite dal Regolamento dei Contratti.
4. I beni patrimoniali disponibili potranno essere alienati.

CAPO IV

LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 61

Il rendiconto della gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Tale relazione dovrà contenere indicatori e parametri che consentano, oltre il controllo sull'equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio, delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l'analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarle.
3. Il Consiglio Comunale e la competente Commissione Consiliare, se istituita, vengono a conoscenza dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso le richieste di relazioni informative e propositive alla Giunta, all'Organo di revisione dei Conti, al Segretario e ai funzionari responsabili dei settori sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali.

Art. 62

Il Regolamento di contabilità

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile il Regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi e valutazione delle scritture contabili oltre ai criteri e alle metodologie in base alle quali i funzionari responsabili dei settori dovranno periodicamente riferire alla Giunta, al Consiglio Comunale o alla competente Commissione Consiliare, se istituita, circa l'andamento dei servizi stessi e delle attività cui sono preposti.
2. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di contabilità nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e dell'ordinamento finanziario e contabile disciplinato dalle leggi dello Stato.

Art. 63

L'Organo di Revisione Contabile

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore del Conto in conformità a quanto disposto dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs 18.08.2000 n 267.
2. Ferme restando le norme in materia di incompatibilità e ineleggibilità all'ufficio di Revisore e di determinazione del numero massimo di incarichi assumibili previsti dalla legislazione in materia, il Revisore dura in carica tre anni, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. L'Organo di Revisione Contabile collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dal presente Statuto ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. L'Organo di Revisione adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle loro attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.
6. L'Organo di Revisione attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di delibera del Consiglio Comunale del rendiconto della gestione nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO V

APPALTI E CONTRATTI

Art. 64

Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alla fornitura di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione adottata dal Responsabile del procedimento di spesa, secondo la rispettiva competenza, indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO VI

TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 65

Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di Tesoreria può essere affidato ai soggetti cui all'art. 208 del D.Lgs 18.08.2000 n 267.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione, nella quale saranno stabilite le modalità ed i termini dell'incarico medesimo.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune, tramite reversali, ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei Regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto, si intendono applicate le norme di legge. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Amministrazione decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. L'Amministrazione Comunale recepisce integralmente i dettami della Legge 27.07.2000 n. 212 “ Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente” rinviando la specifica disciplina ad apposito regolamento.
6. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
7. Il Regolamento di contabilità stabilisce inoltre le modalità relative all'assegnazione della concessione del servizio di tesoreria e/o della riscossione delle entrate di cui al 1° comma del presente articolo.

ART. 66

Modalità di riscossione dei tributi

1. Il Comune di Monghidoro può prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che saranno stabilite nell'apposito regolamento di contabilità.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

Art. 67

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'attività della struttura organizzativa del Comune deve dare attuazione al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
2. Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. La struttura amministrativa si articola in settori e/o ai quali sono preposti i responsabili di settore e/o area.
4. Ai responsabili di settore e/o area spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e finanziarie. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. La gestione finanziaria resta comunque subordinata alla effettiva attribuzione ai responsabili di settore di specifici budget di spesa, da determinarsi annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
5. Spettano, in particolare, ai responsabili di settore e/o area, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e stipulazione contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, gli atti di amministrazione e gestione del personale, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione della sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale, le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco di cui all'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267, rappresentanza legale su delega del Sindaco.
6. I responsabili di settore e/o area e di servizio sono, parimenti, tenuti ad esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n 267.
7. Gli Uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i responsabili di settore, coordinati dal Segretario Comunale assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica anche secondo criteri di mobilità interna e di interscambiabilità di funzioni.
8. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, la dotazione organica complessiva, definisce le aree organizzative, le modalità di nomina da parte del Sindaco dei responsabili

di settore e/o area e le modalità di assegnazione a questi ultimi, del personale per la successiva organizzazione strutturale e funzionale.

9. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse nel Regolamento di organizzazione. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
10. Il Comune riconosce la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali nell'ambito delle leggi vigenti e degli accordi sottoscritti. Per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente promuove consultazioni con le rappresentanze sindacali, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti Legislativi in materia di privatizzazione del pubblico impiego.
11. Il dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi ed è direttamente responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dal grado della loro autonomia decisionale ed operativa.

Art. 68

Unità di Staff

1. L'Unità di Staff è composta dai responsabili di settore e/o area.
2. L'Unità di Staff è presieduta dal Segretario Comunale e coordina l'attuazione degli obiettivi del Comune.
3. La stessa, inoltre, studia e propone le semplificazioni procedurali e le innovazioni tecnologiche al fine di realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro, formulando le linee di intervento per l'attuazione della gestione.
4. L'Unità di Staff si riunisce, di norma, almeno una volta al mese.
5. L'ordine del giorno è partecipato al Sindaco per conoscenza.

Art. 69

Conferenza di programma

1. La conferenza di programma formula le proposte di programmi che richiedono l'intervento di due o più settori.
2. E' presieduta dal Segretario Comunale ed è composta dai responsabili interessati all'attuazione dei programmi e/o progetti.

Art. 70

Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo

politico.

Art. 71

Copertura dei posti di alta specializzazione

1. I posti di responsabile di settore e/o area, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con delibera motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del rapporto fiduciario è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere una scadenza che si protragga oltre un anno dalla scadenza del mandato, fatta salva la facoltà del Sindaco neo eletto di disporre diversamente.

Art. 72

Cumulo di impieghi e incarichi

1. L'autorizzazione all'esercizio di incarichi ai dipendenti comunali a favore di Pubbliche Amministrazioni, ovvero di società o persone fisiche che svolgano attività di impresa o commerciale, è disposta con determinazione del responsabile del settore interessato, in conformità alle direttive emanate dal Sindaco e viste le leggi vigenti in materia.
2. La direttiva sindacale dovrà, all'uopo, contenere criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
3. Qualora l'incarico riguardi i responsabili di settore e/o area, la relativa autorizzazione sarà disposta con determinazione del Segretario comunale.

Art. 73

Deleghe

1. I soggetti titolari di competenze possono esercitarle conferendo, in via generale o speciale, la delega, con le modalità e i limiti previsti dal Regolamento di Organizzazione.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE E VICE SEGRETARIO

Art. 74

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
2. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni dei responsabili di settore, dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.
3. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
 - c) vigila costantemente sui servizi istituzionalmente competenti alla specifica attuazione delle procedure e dei provvedimenti;
 - d) cura il regolare svolgimento delle procedure conseguenti all'assunzione di atti deliberativi da parte degli organi di governo affinché acquistino validità giuridica e perseguano i fini indicati.
4. Convoca e presiede l'unità di staff.
5. Decide sui conflitti di competenza insorti fra il personale.
6. Esercita, oltre a quelle previste dai precedenti commi e dalla legge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) presiede, in alternativa ai responsabili di settore e/o area, le commissioni di concorso ed approva i bandi di concorso e le relative graduatorie di merito;
 - b) assicura, adottando i provvedimenti necessari, d'intesa con i responsabili di settore e/o area, l'applicazione da parte degli Uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - c) adotta, d'intesa con i responsabili di settore e/o area, i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei Cittadini agli atti ed alle informazioni;
7. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 75

Il Vice Segretario

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Oltre alle funzioni di collaborazione e ausilio del Segretario, il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o vacanza.
3. Può, inoltre, essere responsabile di una delle massime strutture dell'Ente.
4. Il Regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 76

I servizi comunali

1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono altresì di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi. La scelta gestionale di affidare i servizi dovrà avvenire tenendo conto dei criteri di efficienza, efficacia, convenienza ed economicità.

CAPO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 77

La gestione in economia

1. Il Comune può gestire in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite appositi Regolamenti, le finalità e le modalità di svolgimento dei servizi, i tempi e le modalità di fruizione per i cittadini, i criteri di ripartizione degli oneri tra utenti e Comune.

Art. 78

La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi a condizione che siano garantiti livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze degli utenti e ne sia dimostrata la convenienza economica per l'ente e per gli utenti stessi.
2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 79

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e di Revisore dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette il Segretario Comunale, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali del Comune.
5. Il Presidente e i membri del Consiglio d'Amministrazione cessano dalla carica in caso di revoca da parte del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità ed è di regola nominato a seguito di pubblico concorso.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi

sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 80

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore, nominato di regola a seguito di pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dal Regolamento apposito. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
7. Il Regolamento di cui al precedente quinto comma, determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
8. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
9. L'Organo di Revisione Contabile dell'Ente Locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 81

Le società per azioni e a responsabilità limitata

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere o aderire alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. In presenza di servizi da gestire di interesse pluricomunale alle società partecipano i Comuni che

usufruiscono del servizio nonchè, ove queste vi abbiano interesse, le Province e le Regioni. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tale nomina al Sindaco.
5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

TITOLO VII

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I CONVENZIONI, CONSORZI E UNIONI DI COMUNI

Art. 82

Forme associative e convenzioni

1. Il Comune può promuovere con la Provincia ed altri Comuni forme di collaborazione e cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.
2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni o partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 83

Uffici Associati

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati è possibile la stipulazione di apposite convenzioni tra Enti.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 84

ConSORZI

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione delle Province, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo Statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nelle persone del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato ciascuno con responsabilità e potere pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di

revoca, sono stabilite dallo Statuto.

4. Il membro dell'assemblea cessa da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia o loro delegati, e agli stessi subentrano nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. L'assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo Statuto.
6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo rende necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

Art. 85

Unione dei Comuni

1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del precedente art. 84 forme associative e convenzioni e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e con le modalità dell'art. 32 del D.Lgs 18.08.2000 n 267, il Consiglio Comunale, può costituire o aderire alla costituzione di una Unione dei Comuni, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 86

Associazione Intercomunale

1. In attuazione del principio previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo 84 e del principio di associazionismo previsto dalla Legge Regionale n. 3/99 di "Riforma del sistema regionale locale" il Consiglio Comunale può costituire o aderire, con le modalità stabilite dall'art. 21 della Legge Regionale n. 3/99, con Comuni contermini, una associazione intercomunale finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni ed all'organizzazione di servizi.

Art. 87

Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'art. 43 della Legge 27.12.1997 n 449, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

Art. 88

Sanzioni Amministrative

1. Le contravvenzioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative appositamente determinate per legge o dai singoli regolamenti.
2. A tal fine, se non è disposto diversamente, verranno applicate le norme previste dalla legge 24.11.1981, n. 689.

CAPO II

ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 89

Opere di competenza primaria del Comune

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo determini: variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano, per l'attuazione e la vigilanza degli accordi, le disposizioni stabilite dalla legge.

CAPO III

COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

Art. 90

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate o conferite dallo Stato che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 91

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate o conferite dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 92

La Provincia

1. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione nella base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 93

Disposizioni finali e transitorie

1. I Regolamenti attualmente vigenti restano in vigore, per la parte non in contrasto con le norme di cui al presente Statuto, fino alla approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dallo Statuto stesso.